

# STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA  
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA  
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

6

MILANO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI

1981

# *Il libello petitorio genovese: note diplomatiche*

di LUISA ZAGNI

Nell'ambito della vastissima documentazione genovese non è forse superfluo fermare la propria attenzione su di un tipo di atto, il così detto libello petitorio, che, per esserci attestato da un ristretto numero di originali, è stato finora lasciato a margine dai diplomatici, mentre offre motivi di grande interesse sia per la particolare forma di convalidazione sia, nella prospettiva del suo sviluppo storico, per le insospettite conferme che offre all'interpretazione del travagliato momento in cui, intorno alla metà del secolo XII, definitivamente si impone la figura professionale del notaio.

Forse però, prima di affrontare lo specifico documento genovese, è opportuno spendere qualche parola sul livello in senso lato: così, rifacendoci all'autorevole insegnamento del Pivano, potremmo, senza entrare in specifiche questioni giuridiche, ma limitandoci ai riferimenti alla struttura formale dell'atto stesso, ricordare che il termine « libellus », usato nella latinità con il significato assai ampio di documento in generale e a partire dal secolo III d. C. con quello più specifico di petizione ovvero di concessione di un bene in temporaneo usufrutto dietro il pagamento di un canone prestabilito, pur nella varietà delle sue forme documentarie, fu caratterizzato dall'emissione di due esemplari « uno tenore conscripti » del documento ad esso relativo<sup>1</sup>.

Quanto poi alle strutture formali assunte dal contratto livellare, esse sono riconducibili a tre schemi fondamentali; nel primo concedente e concessionario intervengono da pari a pari all'atto per dar vita ad un contratto che risulta concordemente stipulato dalle parti<sup>2</sup>; nel secondo

---

<sup>1</sup> S. PIVANO, *Contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino 1904, pp. 159-168.

<sup>2</sup> L'atto, in forma di *notitia*, segue lo schema che si trova adottato, per esempio, dal livello del 1018 ottobre 17, concesso da Pietro suddiacono, preposito della canonica di Santa Maria di Parma a Berardo del fu Giovanni di Castellarano. Il testo, dopo l'*invocatio verbalis* e la *data*, è di questo tenore: « Placuit adque convenit inter Petrus subdiaconus et prepositus canonice Sancte Marie de sub regimine et potestatem Sancte Parmense Ecclesie . . . nec non et inter Berardo filius quondam Iohanni de

è il concedente, formalmente autore dell'azione, che affida al locatario il bene in conduzione<sup>3</sup>; nel terzo infine, ed è il caso che ci interessa, il locatario chiede al locatore il bene in usufrutto presentandogli una vera e propria petizione<sup>4</sup>.

Generalmente le tre forme coesistono, con prevalenze locali dell'una sulle altre, ed è il notaio, forse seguendo precise indicazioni di scuola, il responsabile di tale scelta formale<sup>5</sup>.

Nei contratti livellari stipulati dagli enti ecclesiastici genovesi fino a tutto il secolo XI la documentazione pare seguire invece due filoni distinti e ben identificati: esempi del primo tipo, sempre rogati da notai,

---

loco Castro Olariani liber omo, ut in Dei nomine debeat dare sicut et a presenti dedit ipse namque Petrus . . . fictum censum redendum libellario nomine . . . » (Cfr. *Le carte degli Archivi Parmensi dei sec. X-XI*, a cura di G. DREI, II, Parma 1928, p. 52, n. XXIII).

<sup>3</sup> Il modello è, per esempio, quello seguito dal notaio Anrico per un contratto livellare stipulato da Guglielmo abate di San Solutore di Torino con i coniugi Giovanni del fu Guido e Imelda nel 1116 aprile 2: « Ego Wuilielmus, abbas monasterii Sancti Solutoris quod est constructum foris et prope Taurinensem civitatem, concedo . . . vobis Iohannes filius condam Vido et Imelda iugales . . . habere et detinere vos et heredibus vestris aut cui vos dederitis usque ad vigintinovem annis expletis nominative pecie une sediminis cum edificio superhabente . . . » (Cfr. *Cartario della abazia di San Solutore di Torino*, a cura di F. COGNASSO, in « Biblioteca della Società Storica Subalpina », XLIV, Pinerolo 1908, p. 45, n. XXIII).

<sup>4</sup> Si può vedere applicato questo tipo di formulario, ad esempio, nel livello del 1017 marzo, concesso da Gotefredo, abate del monastero di S. Ambrogio di Milano ai fratelli Rolando e Lanzone negoziatori. In esso, dopo l'*invocatio verbalis* e la *data* si legge: « Petimus ad te domnus Gotefredus humilis abbas monasterio beati Christi confessoris Ambrosii . . . ut nobis Rolandi et Lanzoni fratres . . . dare ac prestare iubetis, sicut et nobis de presenti predestisti, ad abendum et tenendum seu censum redendum libellario nomine usque ad annos vigintinovem expletu de pecia una de terra . . . » (Cfr. *Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI*, a cura di G. VITTANI e C. MANARESI, I, Milano 1933, p. 194, n. 85).

<sup>5</sup> Così, per esempio, a Milano è usato insieme al primo tipo di formulario (Cfr. *Gli atti privati* . . . cit., I, p. 141 n. 61 — 1013 settembre —; II, a cura di C. MANARESI e C. SANTORO, Milano 1960, p. 219 n. 244 — 1036 gennaio —; p. 323 n. 296 — 1042 maggio 12 —) pure il terzo tipo (Cfr. *ivi*, I, p. 282 n. 123 — 1023 gennaio —; II, p. 221 n. 245 — 1036 gennaio —) prediletto dal monastero di Sant'Ambrogio.

A Parma è normalmente preferito il primo tipo (Cfr. *Le carte* . . . cit., I, Parma 1924, p. 97 n. XXIX — 924 aprile 1 —; p. 222 n. LXXII — 982 luglio 31 —; II cit., p. 33 n. XIV — 1009 gennaio 8 —; p. 234 n. CV — 1058 aprile 23 —; p. 346 n. CLV — 1092 settembre 15 —).

da una parte <sup>6</sup>, e dall'altra i libelli petitori, appartenenti al terzo schema, dovuti esclusivamente alla penna di chierici.

A sostegno di quest'uso particolare che permette agli ecclesiastici genovesi di dar vita a contratti legalmente validi con i conduttori dei loro beni senza ricorrere al notaio, prassi questa molto antica, dato che è riscontrabile pure nel più antico livello pervenutoci, quello aquileiese del 681 d. C. <sup>7</sup>, sembra stare la consuetudine, riconosciuta dapprima dal privilegio concesso ai Genovesi da Berengario ed Adalberto nel 958 <sup>8</sup> e successivamente confermata, nel maggio 1056, dal marchese Alberto <sup>9</sup>.

Si verifica così, limitatamente a questo genere di documenti, una situazione anomala rispetto alla prassi generale e genovese in particolare, che, fin dall'età franca si è sforzata di concentrare la responsabilità della documentazione dei negozi privati nella figura del notaio. E nel fatto di nascere e di rimanere legata all'ambiente ecclesiastico risiede la connotazione fondamentale dei libelli petitori genovesi e la ragione della loro peculiarità.

Dal punto di vista paleografico essi dimostrano, rispetto ai coevi documenti notarili, una più attenta corrispondenza alle sollecitazioni culturali ormai impostesi Oltralpe e anche in Italia già positivamente colaudate in alcuni centri scrittori monastici. Ma questa posizione d'avanzamento

---

<sup>6</sup> E' opportuno notare che, con la sola eccezione, a quanto risulta, del contratto livellare del 971 giugno 3 (V. *Il registro della Curia arcivescovile* — d'ora in poi *Reg. Arc.* — a cura di L. T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II, parte II, Genova 1862, p. 418) al termine « libellus » in questo tipo di formulario si trova preferito quello di « carta convenientie » (V. *Cartario genovese* — d'ora in poi *Cart. gen.* — a cura di L. T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure . . . » cit., II, parte I, Genova 1870, p. 36 n. XX — 993 giugno —; p. 129 n. XCI — 1025 marzo —; p. 200 n. CLXV — 1097 aprile —) con qualche interessante esempio di contaminazione tra i due termini, come « libello convenientie » (V. *Cart. gen.* cit., p. 153 n. CXI — 1037 febbraio 7 —; p. 180 n. CXLIV — 1077 luglio 14 —).

<sup>7</sup> V. *Monumenti ravennati dei secoli di mezzo*, a cura di M. FANTUZZI, VI, Venezia 1804, p. 263 n. XCVIII.

<sup>8</sup> V. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Istituto storico italiano per il medio evo, Fonti per la storia d'Italia, 77, 78, 79, Roma 1936-42, vol. I, p. 3 n. 1: « . . . per huius nostri precepti paginam secundum consuetudinem illorum confirmamus et corroboramus omnibus nostris fidelibus et habitatoribus in civitate Ianuensi cunctas res et proprietates illorum seu libellarias et precarias et omnia que secundum consuetudinem illorum tenent . . . ».

<sup>9</sup> V. Ivi, I, p. 6 n. 3: « Rectores Sancti Ambrosii mittebant libellos et firmabant et stabat iuxta vestram consuetudinem ».

guardia non porta a risultati consistenti, bensì finisce per sterilirsi, sopraffatta da quella scrittura delle carte che, divenuta espressione di una classe in continua espansione, ne ha condiviso l'affermazione e la ascesa, divenendo il solo modello grafico destinato ad avere un futuro<sup>10</sup>.

Così pure sotto il profilo diplomatistico il libello petitorio genovese, che il Besta, insieme al già citato livello aquileiese, ha affermato derivare da un formulario risalente all'età bizantina<sup>11</sup>, continua a rimanere legato alla fissità della sua forma, secondo uno schema tanto rigido e uguale a se stesso da restare immutato per secoli<sup>12</sup>.

Aprè il documento quel famoso « cum cum » iniziale, sul cui significato si è stati a lungo incerti, ma che ora, dopo il convincente lavoro della Petracco Sicardi, sembra doversi interpretare « contractum »<sup>13</sup>, introducendo immediatamente la *petitio*, in cui la menzione del concedente, definito « defensor » della chiesa<sup>14</sup>, precede sempre quella del

---

<sup>10</sup> Cfr. C. COSTAMAGNA, *L'importanza della scrittura nello studio dei ceti medioevali: la grafia dei rogatari*, in « La storia dei Genovesi », Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova, I, Genova 1981, pp. 11-27.

<sup>11</sup> V. E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'impero romano al secolo decimo*, in « Storia di Genova dalle origini al tempo nostro », II, Milano 1941, p. 312.

<sup>12</sup> Per l'analisi diplomatistica dei libelli petitori genovesi ci si può valere, oltre che degli originali, anche del citato *Reg. Arc.*, che ne reca numerosissimi esempi. Purtroppo però negli atti ivi riportati si constata che, come spesso accade, i trascrittori hanno completamente tralasciato la menzione del rogatario, fermandosi a quella degli eventuali testi. I libelli quivi trascritti ci sono utili, quindi, solo per quanto riguarda il testo, mentre per il problema della convalidazione ci si dovrà attenere agli originali pervenuti, salvo verificare successivamente la veridicità dei risultati di questo esame, quando ciò sia possibile, con quanto ci è dato constatare nei libelli del *Reg. Arc.*. Il più antico libello petitorio contenuto nel *Reg. Arc.* risale al dicembre 916 (V. Ivi, p. 159). La forma diplomatistica che in esso si riscontra si ritrova fino alla fine del sec. XI.

<sup>13</sup> V. G. PETRACCO SICARDI, *Note linguistiche sui documenti genovesi altomedioevali*, in « Atti della Società Ligure... » cit., Genova 1969, I, pp. 15-26.

<sup>14</sup> E' interessante notare che, benché la figura del « defensor » sia ormai scomparsa nei secoli di cui si tratta, se ne conservi il ricordo nel formulario. Anzi, l'appellativo « defensor » o l'accento alla « defensio » si trova costantemente sia in tutti i libelli petitori contenuti nel *Reg. Arc.* fino al 1148, sia, con una sola eccezione, nei libelli concessi da abati fino al 1137 (Cfr., ad es., *Reg. Arc.* cit., p. 245 — 1001 marzo —: « Cum cum peto defensoribus sacro sancte Ianuensis Ecclesie ubi preest donnus Iohannes episcopus... »; p. 287 — 1001 febbraio —: « Cum cum peto defensionem

locatario, che agisce con i suoi familiari. Tale formula è però subito interrotta dall'inciso « et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat »<sup>15</sup>, mirante a specificare la durata del contratto livellare, solitamente a due generazioni, per essere successivamente ripresa, attraverso la ripetizione del verbo « petere » con la puntualizzazione del tipo di rapporto giuridico da instaurarsi tra locatore e locatario<sup>16</sup> e la *descriptio* del bene chiesto in usufrutto.

Ritorna poi spesso, seppur con lievi varianti, una generica ripresa della *petitio*<sup>17</sup>, cui nei libelli arcivescovili segue quasi costantemente,

---

sacro sancte Ianuensis Ecclesie ubi preest donnus Iohannes episcopus . . . »; *Le carte del monastero di San Siro di Genova dal 952 al 1224* — d'ora in poi *San Siro* — a cura di A. BASILI e L. POZZA, in « Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pitarino », 18, Genova 1974, p. 37 n. 23 — 1025/26 ottobre —: « Cum cum peto defensoribus sacrosantę Ianuensis Ecclesię ubi preest dominus Landulfus episcopus et subsequens dominus Iohannes aba Sancti Syli Emiliani . . . »; p. 42 n. 26 — 1036 gennaio —: « Cum cum peto defensoribus monasterii Sancti Syli ubi preest domnus Ansaldu abbas . . . ».

<sup>15</sup> Vi è un solo caso in cui alla clausola fissa « et si unus . . . » si sostituisce una espressione equipollente, se non originale almeno un pò meno schematica (Cfr. *San Siro* cit., p. 37 n. 23 — 1025/26 ottobre —: « et si quis ex nobis e seculo migraverit unus alterum succedat »). Per il resto essa permane costante fino alla fine del sec. XI; con il sec. XII tende a volte ad essere conglobata nella *petitio* (Cfr. *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)* — d'ora in poi *S. Maria Vigne* — a cura di G. AIRALDI, in « Collana storica . . . » cit., 3, Genova 1969, p. 2 n. 2 — 1109 agosto 1 —: « Peto . . . uti nobis . . . una cum filiis et heredibus nostris, aut cui dederimus . . . »), anche se non mancano esempi della sua sopravvivenza fino al 1143 (Cfr. *Reg. Arc.* cit., p. 216 — 1143 marzo —). Successivamente le concessioni per ventinove anni o a vita vengono preferite a quelle a più generazioni.

Nei contratti livellari che hanno come rogatari i notai, quelli cioè appartenenti al primo tipo, già nel sec. XI si trovano invece concessioni di varia durata (Cfr. *Cart. gen. cit.*, p. 129 n. XCI — 1025 marzo —: « . . . usque ad decem annis expletis »; p. 153 n. CXI — 1037 febbraio 7 —: « . . . usque ad annos duos exspleti »; p. 200 n. CLXV — 1097 aprile —: « . . . usque ad annos XXnovem expletos »). Interessante è il caso di un libello petitorio del 1050 aprile (Cfr. *Cart. gen. cit.*, p. 163 n. CXXIV) scritto da un prete notaio, il quale mantiene la formula « si unus . . . », ma poi, dopo le coerenze del bene chiesto in usufrutto, specifica che la durata del contratto è ventinove anni.

<sup>16</sup> Il contratto appare prevalentemente concesso « titolo condicionis ». Per i risvolti giuridici della formula cfr. E. BESTA, op. cit., pp. 316-317.

<sup>17</sup> Le variazioni che si riscontrano nella formula sono del tipo: « infra istas fines omnia et in omnibus plenum et vacuum petimus una cum exitu suo » (Cfr. *Reg. Arc. cit.*, p. 257 — 981 settembre —); « omnia plenum et vacuum ex integrum peti-

almeno fino alla fine del secolo XI, la promessa di non alienare il bene richiesto in conduzione se non ai « famuli » dell'arcivescovo stesso, clausola che nei contratti livellari concessi da abati si riscontra, sembra, una sola volta, nel 1036<sup>18</sup>. Questa parte del documento, proprio perché si deve uniformare alle più svariate situazioni reali, presenta necessariamente le maggiori varianti rispetto al modello prestabilito.

Viene successivamente definita l'entità del canone da versare al locatore, quindi si esprime la volontà di apportare migliorie al bene, ribadendo la promessa di rispettare i patti convenuti<sup>19</sup>.

Formule finali del testo sono la *sanctio*<sup>20</sup>, una nuova clausola riguardante la restituzione del bene al proprietario al termine della locazione<sup>21</sup>, e la *roboratio*: « unde sic placet hec peticio nostra et hoc libellum scriptum et manu vestra firmatum nobis tradere iubeatis et alium simile a nobis factum vobis pro munimine sanctę Ecclesię tradidimus conservandum »<sup>22</sup>. Benché il contratto evidentemente presupponga dei precisi

---

mus » (Cfr. *Cart. gen. cit.*, p. 24 n. XII — 980 febbraio —); « infra iam dicte coerentie ex integro petimus una cum exito suo » (Cfr. *Cart. gen. cit.*, p. 82 n. LIV — 1012 febbraio —); « infra istas fines omnia petimus plenum et vacuum una cum exitu suo » (Cfr. *Reg. Arc. cit.*, p. 173 — 986 maggio —).

<sup>18</sup> Cfr. *San Siro cit.*, p. 42 n. 26 — 1036 gennaio — « et habeamus licentiam vendere eam et donare cui voluero, sine omni vestra et successorum vestrorum contradictione ».

<sup>19</sup> Le formule costantemente usate, con variazioni insignificanti, sono le seguenti: « Ita tamen ut inferamus vobis aut successoribus vestris . . . per unumquemque annum . . . pensionem . . . » e « Spondimus in Dei nomine atque promittimus infrascriptas res meliorare . . . et pensionem . . . Ecclesie vestre . . . inferre » (Cfr. per es. *San Siro cit.*, p. 63 n. 38 — 1066 gennaio —; p. 65 n. 39 — 1066 gennaio —; *Cart. gen. cit.*, p. 146 n. CIII — 1031 marzo —; *Reg. Arc. cit.*, p. 238 — 1053 ottobre —; p. 295 — 1054 dicembre —). Si riscontrano casi di inversione (Cfr. per es. *Cart. gen. cit.*, p. 137 n. XCVII — 1028 agosto —) o di soppressione della seconda formula (Cfr. per es. *Reg. Arc. cit.*, p. 274 — 1060 gennaio —; p. 289 — 1070 giugno —).

<sup>20</sup> Cfr. per es. *San Siro cit.*, p. 63 n. 38 — 1066 gennaio —: « Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat vos vel successoribus vestris in suprascriptas res introire et cui volueritis dare in vestra sit potestate ».

<sup>21</sup> Ivi, « Post obitum nostrum vel filiis nostris masculinis in dominio sancte Ecclesie vestre revertatur, cuius est proprietas ».

Si verifica talvolta che tali formule vengano tralasciate, ma, quando compaiono, ricalcano senza varianti degne di nota i nostri esempi.

<sup>22</sup> Ivi, p. 42 n. 26 — 1036 gennaio —. La formula talvolta non è completa (Cfr. per es. Ivi, p. 91 n. 59 — 1119/1120 agosto —; Archivio di Stato di Genova,

accordi preventivamente presi dalle parti, ciò non risulta espressamente dal *tenor* del documento, nel quale il locatario, vero protagonista dell'azione, sembra recitare un monologo di fronte al concedente che fa da spettatore. Ma è nella *roboratio* che si precisa il ruolo di quest'ultimo, il quale interviene all'azione sottoscrivendo l'esemplare dell'atto presentatogli dal richiedente, a cui lo riconsegna ricevendone uno identico da esso sottoscritto.

Con questo semplice atto il negozio risulta così perfezionato, senza che sia neppure necessaria la presenza di testimoni.

Si trova poi la *data cronica*, introdotta sempre dall'espressione « factio petitorio », cui segue l'indicazione del mese, l'indizione, l'anno e una seconda menzione dell'indizione (« indictione suprascripta »). Più precisamente la *data* è generalmente espressa secondo gli anni di impero o di regno<sup>23</sup>. Nei periodi di regno vacante (ad es. tra il 1024 e il 1026), durante la minorità di Ottone III (983-995) e più tardi di Enrico IV (1056-1066) si ricorre all'uso dell'anno dell'incarnazione che poi diviene costante, con molte incertezze però tra il computo pisano e quello fiorentino<sup>24</sup>. L'indizione cesarea, dapprima usata, dalla fine del secolo XI

---

Archivio di Santo Stefano, Mazzo I — 1103 maggio —; *Reg. Arc. cit.*, p. 260 — 1051 giugno —; p. 343 — 1057 agosto —). Talvolta essa non compare (Cfr. *Cart. gen. cit.*, p. 23 n. XI — 979 aprile —; p. 24 n. XII — 980 febbraio —; *San Siro cit.*, p. 63 n. 38 — 1066 gennaio —; p. 65 n. 39 — 1066 gennaio —). Vi sono anche casi di leggere varianti rispetto al modulo prestabilito (Cfr. per es. *Reg. Arc. cit.*, p. 280 — 1039 novembre —: « Ut impleat manus vestra ad firmandum »; p. 329 — 1078 giugno —: « Unde si placet hec peticio nostra manibus nostris tradere iubeatis et a testibus roboratum »).

<sup>23</sup> Con grande precisione viene indicato di quale computo si tratti; sembra vi sia un solo caso di confusione, in un atto del 1031 marzo (V. *Cart. gen. cit.*, p. 146 n. CIII), dove si trova scritto « regnante domno nostro Chonradus anno quarto », ma si intende « imperante ». Già il Costamagna aveva notato questa incertezza (Cfr. G. COSTAMAGNA, op. cit., p. 26 nota n. 6).

<sup>24</sup> Tanto che per alcuni atti si è incerti se venga usato il computo pisano con l'indizione anticipata secondo l'uso genovese o il computo fiorentino con l'indizione cesarea (V. per es. *San Siro cit.*, p. 37 n. 23 — 1025/26 ottobre —; p. 79 n. 50 — 1088/89 settembre —; p. 91 n. 59 — 1119/1120 agosto —). Nel complesso queste osservazioni concordano con quanto fu constatato dal Costamagna per gli atti privati genovesi in generale (Cfr. G. COSTAMAGNA, *La data cronica nei più antichi documenti privati genovesi* (sec. X-XII), in « Atti della società ligure . . . » cit., LXXII, 1950, riedito in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, in « Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum », IX, Roma 1972, pp. 201-212).



viene modificata secondo il corso genovese<sup>25</sup>. La *data topica* manca.

Chiude il documento l'*apprecatio* « feliciter », cui segue, con rare eccezioni per i secoli X e XI<sup>26</sup>, la sottoscrizione del vescovo o dell'abate<sup>27</sup>.

E' con il secolo XII che questo tipo di formulario inizia a modificarsi rispetto allo schema tradizionale fin qui descritto, e ciò in stretta relazione con la partecipazione all'atto del notaio. Egli dapprima si limita a uniformare il libello nelle *publicationes* ai documenti privati che è solito rogare<sup>28</sup>, poi inserisce nel *tenor* formule tipicamente notarili come « pena vero inter se promiserunt ut . . . »<sup>29</sup>, « in duplum . . . restituere »<sup>30</sup>, e l'*actum*<sup>31</sup>, del tutto assente nel vecchio formulario.

Questi mutamenti si constatano anche nei coevi libelli arcivescovili trascritti sul Registro, che, pur mancando della *completio*<sup>32</sup>, nel *tenor* si uniformano a questa nuova tendenza.

Ciò si verifica proprio nel momento in cui il notaio ha tanto consolidato la propria fama da divenire unico responsabile del documento che roga, dando vita all'*instrumentum*.

D'altra parte l'incapacità di generici « scriptores » di uscire da schemi ormai non più confacenti alle mutate esigenze reali e soprattutto l'in-

---

<sup>25</sup> V. per es. *Reg. Arc.* cit., p. 229, in data 1075 marzo, ma in realtà risalente al 1074 (Cfr. G. COSTAMAGNA, *La data cronica* . . . cit., p. 211); p. 329 — 1078 giugno —; p. 270 — 1083 novembre —. Questi del *Reg. Arc.* sono i più antichi esempi di libelli petitori in cui fu sicuramente adottata l'indizione genovese, uso che poi si fa pressoché costante nel sec. XII. Il tipo di indizione del già citato atto del 1025/26 (Cfr. più sopra nota n. 24) è infatti incerto.

<sup>26</sup> Nel sec. X vi è un caso (*V. Reg. Arc.* cit., p. 387 — 946 maggio —) in cui si affiancano all'arcivescovo un prete e un giudice con semplice funzione di testimoni, e un altro caso (*V. Cart. gen.* cit., p. 52 n. XXXI — 999 settembre —) che reca i « signa manuum » di tre testimoni. Nel sec. XI il già citato atto del 1050 (*V.* più sopra nota n. 15) presenta, oltre alla sottoscrizione dell'abate, quella dell'arcivescovo e di un prete notaio responsabile della stesura del documento.

<sup>27</sup> Si deve notare che, tra i libelli petitori pervenutici, nessuno appare sottoscritto dal locatario.

<sup>28</sup> Archivio di Stato di Genova, Archivio di Santo Stefano, mazzo I — 1103 maggio —; *S. Maria Vigne* cit., p. 2 n. 2 — 1109 agosto 1 —.

<sup>29</sup> Archivio di Stato di Genova, Archivio di Santo Stefano, mazzo I — 1137 agosto —.

<sup>30</sup> *San Siro* cit., p. 98 n. 66 — 1130/31 agosto —.

<sup>31</sup> *Reg. Arc.* cit., p. 298 — 1142 ottobre —.

<sup>32</sup> *V.* più sopra nota n. 12.

teresse marginale che per essi riveste la stesura del documento, fa sì che venga affidata al notaio, a cui si riconosce ormai professionalità e competenza, la redazione di un atto che la tradizione e la consuetudine avevano voluto che gli rimanesse estraneo.

A ciò si aggiunge un'altra considerazione importante: si inizia nel 1143 la compilazione del Registro arcivescovile, in cui vengono trascritti i libelli della Curia, molti dei quali risultano autenticati dai consoli nel gennaio del 1144, e proprio in quell'anno compare accanto all'arcivescovo un economo che cura questo settore dell'amministrazione ecclesiastica.

Senza dubbio gravi motivi politico-economici hanno costretto la Chiesa genovese a rendere quanto più possibile « inattaccabile » questo tipo di documentazione: l'affidarne la redazione ad un professionista è stato uno dei mezzi scelti per attuare tale proposito.

E questo nel clima di una generale tensione ad una maggior prudenza: di questa preoccupazione, infatti, essa non è la sola a farsi carico, se è vero che, proprio nello stesso anno, la Repubblica sente la necessità di chiamare dei testimoni giurati a sottoscrivere i lodi consolari, così come i testamenti ed i contratti tra privati a richiesta delle parti<sup>33</sup>.

Il libello petitorio però ha ormai fatto il suo tempo: nella seconda metà del secolo XII viene quasi definitivamente soppiantato da vecchio modello della *notitia* notarile « placuit atque convenit . . . », che entra a sua volta ben presto in concorrenza con un tipo di formulario nuovo per Genova, che, se nell'esordio « Nos . . . abbas locamus tibi . . . » sembra rientrare in uno schema già ampiamente adottato in altre zone<sup>34</sup>, si rivela invece, nel *tenor*, sostanzialmente simile al caso sopra citato, in quanto alle obbligazioni e promesse del locatore fanno riscontro quelle del locatario, che vicendevolmente assicurano l'osservanza dei patti con-

---

<sup>33</sup> Cfr. « *Historiae patriae monumenta* », VII, *Liber iurium Reipublicae Genovens*, I, Torino 1854, col. 95 n. XCII, decreto consolare del 1144 agosto; col. 97 n. XCIV, formula di giuramento dei « periti viri »: « Ab hac die in antea ego bona fide, sine fraude subscribam nomen meum in omnibus illis laudibus in quibus consules comunis Ianue vel consules placitorum michi scribere preceperint, et subscribam nomen meum in omnibus pactis et contractis scriptis a publicis notariis civitatis Ianue in quibus ambe partes concorditer me scribere rogaverint nisi fraudem ibi cognovero, . . . in ultimis voluntatibus similiter subscribam nomen meum si cum quinque testibus fuero publice a consulibus electis ».

<sup>34</sup> V. più sopra nota n. 3.

venuti<sup>35</sup>. Nel secolo XIII sarà questa la forma prevalentemente assunta dai contratti livellari genovesi.

---

<sup>35</sup> Tra gli svariati esempi, v. *San Siro* cit., p. 158 n. 127 — 1179 ottobre 14 —; p. 187 n. 157 — 1203 febbraio 5 —; p. 197 n. 166 — 1206 marzo 31 —; *S. Maria Vigne* cit., p. 68 n. 60 — 1206 gennaio 5 —; p. 96 n. 85 — 1215 agosto 31; Archivio di Stato di Genova, Archivio di Santo Stefano, mazzo II, 1171 ottobre 28; 1186 marzo 11.

Sembra fissarsi questo formulario, dopo il 1180, anche nei contratti livellari arcivescovili: v. *Il secondo registro della Curia Arcivescovile di Genova*, trascritto da L. BERETTA e pubblicato da L. T. BELGRANO, Genova 1888, p. 199 n. 172 — 1182 giugno 4 —; p. 199 n. 173 — 1184 febbraio 1 —; p. 121 n. 94 — 1187 gennaio 15 —; p. 296 n. 266 — 1207 gennaio 9 —; p. 344 n. 311 — 1216 novembre 13 —.